

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1360)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1970 (V. Stampato n. 19)*

**d'iniziativa del deputato CASTELLUCCI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 ottobre 1970*

**Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati  
dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926**

### DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che, nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926, furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1970, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.

Per l'anno 1969 è concesso, *una tantum*, un assegno straordinario pari all'importo di una annualità della pensione straordinaria.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni, si provvede con riduzione per lire 10 milioni degli stanziamenti del capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e per lire 10 milioni degli stanziamenti del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.